

per acquisto/affitto/donazione dell'Azienda _____

intestataria dell'autorizzazione/Segnalazione N. _____ del _____

dando atto che la presente segnalazione ha effetto immediato e che l'attività può essere iniziata subito previa presentazione notifica ai fini della registrazione sanitaria Reg. CE 852/2004.

Gli estremi dell'atto relativo al subingresso sono i seguenti _____ (allegare copia)

Con superficie di somministrazione pari a mq: |__|__|__|__| Con superficie complessiva pari a mq: |__|__|__|__|

SEZIONE 1 - DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILE

Dati catastali: Foglio _____ Particella _____ Subalterno _____ categoria _____

Anno di costruzione _____ Proprietario _____

SEZIONE 2 - ATTESTAZIONI / DOCUMENTAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI CONFORMITA' DEI LOCALI

PROFILI URBANISTICI - EDILIZI

Concessione Edilizia n. _____ del ____/____/____

Permesso a Costruire n. _____ del ____/____/____

D.I.A. Edilizia n. _____ presentata il ____/____/____ con numero prot. _____

Assunzione d'efficacia D.I.A. edilizia avvenuta il ____/____/____

Certificato di destinazione d'uso prot. n. _____ del ____/____/____

PROFILI IGIENICO – SANITARI (OBBLIGATORIO)

di avere presentato notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004) prot n _____ del _____

PROFILI DI PREVENZIONE INCENDI (solo se attività soggetta)

-Parere preventivo favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco n. _____ del ____/____/____

-Autocertificazione della conformità del locale alle normative antincendio, a seguito parere preventivo favorevole del Comando VV.F.(art. 3 comma 5 del DPR 37/1998), presentata il ____/____/____ con numero _____

-Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando VV.F. il ____/____/____ con numero _____

Giarre _____

Firma (obbligatoria pena la nullità) . _____

Per ogni comunicazione relativa alla presente Scia l'impresa comunica il seguente recapito

_____ tel. _____

(Specificare se è il titolare dell'impresa o lo studio del professionista)

SCHEDA 1 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole che la produzione di dichiarazioni non veritiere comporterà l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 19 della Legge 241/1990, nonché, a norma dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, dichiara:

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010;

Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Non può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande da parte di:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi previsti dalle lettere da b) a f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

I requisiti morali devono essere posseduti:

Per le imprese individuali: dal titolare e dall'eventuale delegato/a in possesso della qualifica professionale)

Per le Società:

- Dal rappresentante legale e dagli eventuali componenti il consiglio di amministrazione;
- Da tutti i soci per le società in nome collettivo;
- Dai soci accomandanti per le società in accomandita semplice.
- Dall'eventuale delegato/a in possesso della qualifica professionale (solo per vendita e somministrazione di alimenti)

- Che l'attività oggetto della presente Scia è esercitata previo rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, abilitazioni ed adempimenti in materia urbanistico - edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione, nonché di eventuali vincoli ambientali, paesaggistici e/o culturali e di polizia urbana;

- Che i locali rispondono ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n. 564 (**ALLEGARE** planimetria dei locali in duplice copia)

NOTA BENE: in alternativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, è possibile allegare copia non autenticata dei relativi provvedimenti abilitativi.

Giarre _____ **Firma** (obbligatoria pena la nullità) . _____ .

IMPORTANTE: il presente documento deve essere corredato, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, da copia di un documento di identità valido o sottoscritto in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità. Per i/cittadini/e non comunitari/e è richiesta copia della documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

**SCHEDA 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA COMPILARE A CURA DEI SOCI
(SOLO PER LE PERSONE GIURIDICHE)**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ (Prov. ____/ Nazione _____) il ____/____/____

cittadinanza _____ residente in _____ (Prov. _____)

Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____

Consapevole che la produzione di dichiarazioni non veritiere comporterà ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990, l'applicazione delle previste sanzioni penali nonché, in base al disposto dell'articolo 75 del DPR 445/2000, il divieto di prosecuzione dell'attività

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 (vedi pagina 3)

Giarre _____

Firma (obbligatoria in presenza di persone giuridiche, pena la nullità)

IMPORTANTE:

1. Allegare copia del documento di identità del dichiarante. In caso di una pluralità di soggetti è possibile produrre più copie della presente pagina, ognuna riportante la dichiarazione del singolo componente.

Per i cittadini non comunitari e' richiesta copia della documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del DPR 252/1998 sono tenuti a presentare la presente dichiarazione sostitutiva i seguenti soggetti:

- Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;
- Per le società in nome collettivo, tutti i soci;
- Per le società a responsabilità limitata, gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- Per le società di capitali, anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento;
- Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, sia di chi ne ha la rappresentanza che gli imprenditori o società consorziate;
- Per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

AVVERTENZA - Se occorre, fotocopiare la presente scheda e allegare alla Scia

SPAZIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI O PER ALLEGARE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

INFORMATIVA - REQUISITI DI SORVEGLIABILITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI

In base al Decreto Ministeriale n. 564 del 17.12.1992, si riportano le caratteristiche che gli esercizi pubblici di somministrazione devono possedere sotto il profilo della sorvegliabilità.

Sorvegliabilità esterna.

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Caratteristiche delle vie d'accesso.

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

Sorvegliabilità interna.

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.